

COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro



REGOLAMENTO

per la ripartizione del fondo
relativo alla progettazione di ogni
singolo opera o lavoro e
per ogni atto di pianificazione.

(art. 93, comma 7-ter, del D.lgs n. 163 del 12.04.2006)

Approvato con Delibera G.M. n. 95 del 24.10.2014

INDICE

CAPO I Finalità del Regolamento	2
Art. 1 Finalità	3
CAPO II Fondo per la progettazione di opere e dei lavori pubblici	4
Art. 2 Costituzione del fondo	4
Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione	4
Art. 4 Soggetti beneficiari del fondo	5
Art. 5 Conferimento dell'incarico	5
Art. 6 Ripartizione del fondo	6
CAPO III Fondo per la redaz. degli atti di pianificazione	8
Art. 7 Ambito oggettivo di applicazione	8
Art. 8 Costituzione del fondo	8
Art. 9 Soggetti beneficiari	8
Art. 10 Conferimento dell'incarico	9
Art. 11 Ripartizione del fondo per atti di pianificazione	9
CAPO IV Norme di rinvio ed entrata in vigore	10
Art. 12 Norma di rinvio	10
Art. 13 Entrata in vigore	10

CAPO I Finalità del Regolamento

Art. 1 Finalità

1) Il presente Regolamento disciplina:

⇒ ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità e i criteri attraverso i quali una somma non superiore allo **2,00 %** dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7 del menzionato Decreto, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra i dipendenti Comunali formalmente incaricati della responsabilità del procedimento, della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

⇒ ai sensi dell'art. 92 comma 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le modalità e i criteri attraverso i quali una somma - non superiore al trenta per cento della tariffa professionale, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato - viene ripartita, tra i dipendenti Comunali che lo abbiano redatto.

2) La percentuale effettiva, nel limite massimo dello 2,00 per cento, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3) Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie di bilancio.

4) I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, sono firmati dai dipendenti comunali abilitati all'esercizio della professione.

5) I dipendenti comunali che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

6) E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CAPO II

Fondo per la progettazione di opere e dei lavori pubblici.

Art. 2

Percentuali e costituzione del fondo

1) - Le percentuali, nei limiti di cui all'art. 92 comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativamente all'importo a base di gara di ogni opera e lavoro previsti nel bilancio di previsione, vengono come di seguito stabilite:

- **nella misura del 2,00 %, IVA esclusa, per progetti di nuovi interventi e di manutenzione di tipo complesso;**

- **nella misura del 1,80 % per progetti di manutenzione straordinaria;**

- **nella misura del 1,60 % per progetti inerenti le restanti tipologie;**

Le percentuali di cui sopra - in osservanza alle disposizioni di cui al predetto Decreto – si intendono comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

Esse, costituite in un apposito fondo denominato: "Fondo per la progettazione interna", verranno ripartite, fra i soggetti di cui al successivo articolo 4, secondo i criteri e le modalità indicati al successivo articolo 6.

2) Gli oneri di spesa per le prestazioni indicate al comma 1 devono essere individuati nell'ambito della previsione della spesa riferita ai singoli lavori con imputazione ai rispettivi stanziamenti e collocate in un apposito Fondo.

3) In sede di approvazione del Progetto definitivo o esecutivo viene definito l'esatto ammontare della quota da accantonare sul fondo nonché prenotata la relativa spesa.

Art. 3

Ambito oggettivo di applicazione

1) Agli effetti del presente Regolamento per opere o lavori pubblici si intendono quelli di cui all'articolo 3 comma 8 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2) Per quanto attiene ai contratti "misti" si richiamano ai fini di cui al presente Regolamento le disposizioni di cui all'art. 14 del menzionato Decreto n. 163.

3) Per progetti preliminari definitivi ed esecutivi si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4, 5 dell'art. 93 del citato Decreto.

4) Rientrano tra le attività disciplinate dal presente Regolamento le varianti progettuali ai lavori già approvati e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione.

5) Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi di legge.

6) Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Art. 4

Soggetti beneficiari del fondo – Gruppo di progettazione

1) I soggetti beneficiari del fondo, sono individuati, tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei necessari requisiti, come di seguito specificato:

- Responsabile del Procedimento;
- Incaricati della Progettazione nelle fasi previste dal Decreto n. 163/2006;
- Incaricati del piano di sicurezza in fase di progettazione;
- Incaricati della Direzione Lavori;
- Incaricati del collaudo delle opere o certificazione di regolare esecuzione;
- Collaboratori dei soggetti sopra indicati.

Essi, per ogni singola opera o lavoro costituiscono il "Gruppo di Progettazione".

Art. 5

Conferimento dell'incarico

1) Il Responsabile dell' Area Tecnica è il responsabile dell'attuazione del programma annuale dei LL.PP.

2) A tal fine, la Giunta Comunale indica un Responsabile Unico di Procedimento per ogni lavoro/opera/intervento previsto nel programma annuale delle OO.PP, prima della sua approvazione.

3) Spetta al Responsabile Unico del Procedimento proporre la costituzione e la composizione del gruppo di progettazione, per la definizione dei soggetti beneficiari del fondo.

4) Il conferimento degli incarichi ai progettisti e ai loro collaboratori deve tendere ad assicurare un'equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto delle specifiche competenze professionali.

5) L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso recare pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'istituto.

6) Il Responsabile dell' Area Tecnica deve garantire l'equa distribuzione dei carichi del lavoro istituzionale anche in funzione delle attività di progettazione programmata e nell'ambito dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici.

- 7) Il conferimento degli incarichi, compresa la composizione del Gruppo di Progettazione sono definiti entro 30 giorni dalla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione , con specifica disposizione, nella quale saranno indicati per ciascuno dei progetti inseriti nel Piano Annuale dei LL.PP. in funzione delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione - i soggetti partecipanti al gruppo di progettazione di cui all'art. 4 comma 1.
- 8) Con tale atto viene altresì prenotata la spesa presunta nonché fissato il termine per la consegna degli elaborati progettuali e definita la misura di riduzione del compenso spettante per eventuali ritardi o inadempienze non giustificabili, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione o collaborazione.
- 9) Nell'eventualità di progettazioni individuate nel corso dell'anno, al di fuori dell'atto di programmazione del Servizio/Ufficio si dovrà procedere, sempre con specifica disposizione, all'individuazione del Gruppo di Progettazione, di cui all'art. 4.
- 10) Nel caso invece in cui, successivamente al conferimento degli incarichi, si renda necessaria la sostituzione di alcuni dei componenti il gruppo di progettazione o l'integrazione del medesimo, il Responsabile del Servizio Area Tecnica, con apposita disposizione, procederà ad una nuova distribuzione dei medesimi.
- 11) Il gruppo di progettazione può coincidere anche con una sola persona.**

Art. 6 Ripartizione del fondo

- 1) Il fondo è ripartito, per ciascun opera o lavoro, con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, tra il personale indicato nel precedente art. 4.
- 2) Esso verrà liquidato mediante determinazione **del Responsabile dell'Area Amministrativo – Contabile** ad avvenuta approvazione del relativo grado di progettazione oppure ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo finale, sulla base del provvedimento di cui al comma 1. Con lo stesso atto saranno liquidate le eventuali modifiche relative a sostituzioni e/o integrazioni del personale facente parte il gruppo di progettazione, individuati nelle disposizioni del Responsabile di cui al punto 10) del precedente articolo, previa sua apposita relazione. Lo stesso Responsabile provvederà alla regolazione contabile della partita per quanto concerne il transito della somma nel fondo destinato alla contrattazione collettiva.
- 3) Nel provvedimento di cui al comma 1 è accertata la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, e contestualmente è determinata la somma a ciascuno spettante, sulla base dell'attività effettivamente svolta.

4) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo precedente la ripartizione del fondo viene effettuata, con le modalità stabilite nel comma 1, fra coloro che effettivamente abbiano preso parte o collaborato nelle diverse fasi della progettazione, esecuzione e collaudo, ancorché inizialmente non ricompresi nel Gruppo di progettazione.

5) Gli importi da liquidare sono assoggettati a contribuzione previdenziale ai sensi delle vigenti disposizioni dettate in materia, da contenere nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento

6) Per incarichi affidati a professionisti esterni all'Amministrazione, potranno essere individuati, ove occorra, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 91 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. i soggetti interni cui affidare le attività complementari non ricomprese nelle convenzioni di incarico stipulate con il professionista. Per tali figure saranno determinate ed accantonate, limitatamente alle attività effettuate, le quote pertinenti, secondo quanto di seguito previsto.

7) La ripartizione del fondo è operata dal Responsabile dell'ufficio attuatore dell'intervento, nelle misure delle percentuali stabilite dal presente regolamento, e per come di seguito evidenziato, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera.

RIPARTIZIONE DEL FONDO		%	
a)	- Responsabile Unico del Procedimento	15	
b)	- Incaricati della progettazione:		
	- progettazione preliminare	8	
	- progettazione definitiva	20	
	- progettazione esecutiva	10	
	- loro tecnici collaboratori	5	43
c)	- Incaricati redazione piano di sicurezza	4	
d)	- Direzione lavori	26	
e)	- Incaricati del collaudo	7	
f)	- Altri componenti	5	

Nel caso di ufficio composto da una sola persona, idoneamente certificato, l'incentivo viene interamente assegnato alla stessa, sempre per la parte di competenza ed a cui la stessa ha diritto, in rapporto alla sua effettiva partecipazione alle varie fasi procedurali e progettuali sopra evidenziate.

8) Le quote parti delle predette somme e percentuali, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti comunali, perché affidate a persone esterne all'organico, non sono liquidate ad alcuno e costituiscono economie di bilancio.

9) Il Responsabile dell'Area Tecnica certifica con proprio provvedimento la ripartizione delle somme di cui al comma 1, dell'art. 1, secondo quanto sopra

evidenziato. La predetta certificazione deve essere trasmessa al Responsabile dell'Area Amministrativo – Contabile ogni qual volta lo stesso debba assumere provvedimenti di liquidazione di competenze maturate.

CAPO III

Fondo per la redazione degli atti di pianificazione

Art. 7

Ambito oggettivo di applicazione

Agli effetti del presente Regolamento si intendono per atti di pianificazione, e relative varianti, quelli individuati dalla legislazione urbanistica nazionale (Legge 1140/42 e s.m.i.) o ad essa correlati, ovvero dalla legislazione urbanistica regionale o ad essa correlati.

Art. 8

Costituzione del fondo

- 1) Il fondo di cui all'art. 92 comma 6 del del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è costituito con atto della Giunta Comunale contestualmente alla decisione di procedere alla redazione dell'atto pianificatorio.
- 2) Lo stesso provvedimento costituisce avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate alla redazione dell'atto di pianificazione.
- 3) Con lo stesso provvedimento viene inoltre definita e prenotata la spesa presunta, costituente il fondo, nella misura del 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione comunque denominato. All'uopo, a cura del Dirigente Responsabile, dovrà essere redatta una proposta di parcella dalla quale si evincano le prestazioni da effettuarsi dai Settori interni dell'Amministrazione Provinciale e quelle da affidare all'esterno.
- 4) La percentuale di cui sopra si intende comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Ente.
- 5) Il fondo è ripartito secondo i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 9

Soggetti beneficiari

- 1) I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione redatti da dipendenti comunali, sono individuati come segue:
 - a) nel personale dell' Area Tecnica che abbia redatto l'atto di pianificazione comunque denominato;

- b) nel responsabile del procedimento relativo ivi compreso il responsabile dell'elaborazione degli atti normativi e/o convenzionali;
 - c) nei collaboratori dei soggetti di cui alle precedenti lettere.
- 2) All'atto della ripartizione e liquidazione del fondo, con le modalità stabilite all'art. 11 seguente, saranno apportate le eventuali modifiche relative a sostituzioni e/o integrazioni del personale facente parte del gruppo di lavoro.

Art. 10

Conferimento dell'incarico

- 1) Il conferimento degli incarichi interni per la redazione di atti di pianificazione deve tendere a coinvolgere il maggior numero di personale, assicurando un'equa ripartizione degli incarichi nel rispetto delle specifiche competenze professionali.
- 2) L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso recare pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'istituto.
- 3) I Gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano.
- 4) La composizione del Gruppo di Lavoro o Ufficio di Piano è definita con provvedimento del Responsabile dell' Area Tecnica, sentito il Sindaco.
- 5) Ad esso consegue il formale affidamento dell' incarico.
- 6) Con lo stesso provvedimento deve essere:
 - a) fissato il termine delle fasi di lavoro e della consegna degli elaborati;
 - b) definito l'ammontare della quota da ripartire e liquidare al termine delle fasi di lavoro;
 - c) definita la misura di riduzione del compenso per ritardi o inadempienze non giustificabili, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.
- 7) Qualora fosse opportuno chiamare a far parte del Gruppo di Lavoro, uno o più componenti non in forza ad altri Servizi/Uffici dovrà essere preventivamente acquisito l'assenso scritto del competente Responsabile.

Art. 11

Ripartizione del fondo per atti di pianificazione

- 1) Il fondo è ripartito e liquidato, con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, tra il personale indicato nel precedente art. 9, per ciascun atto di pianificazione, con eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze, di cui al comma 6 lettera c) dell'articolo precedente, secondo le percentuali di cui a seguire:

RIPARTIZIONE DEL FONDO	% riferita al fondo	destinatari del fondo	% riferita al fondo	% da utilizzarsi in caso di piu soggetti
Responsabile del Procedimento Responsabile dell'elaborazione degli atti normativi e/o convenzionali	20	Responsabile del Procedimento	15	Da definirsi all'atto dell'affidamento dell'incarico
		Responsabile dell'elaborazione degli atti normativi e/o convenzionali	5	
Incaricati della redazione del progetto	70		70	Da definirsi all'atto dell'affidamento dell'incarico
Collaboratori Responsabile del Procedimento e dell'incaricato della redazione	10		10	Da definirsi all'atto dell'affidamento dell'incarico

2) Il provvedimento di ripartizione e liquidazione è emanato entro 60 giorni dal completamento dell'atto pianificatorio, comprensivo se previsto dell'elaborazione degli atti normativi e/o convenzionali. .

3) Gli importi da liquidare sono assoggettati a contribuzione previdenziale ai sensi delle vigenti disposizioni dettate in materia.

CAPO IV

Norme di rinvio ed entrata in vigore

Art. 12

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia ed in particolare al Decreto del Ministero della Giustizia del 9.07.2008, n. 139 e ss mm.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, ad ogni effetto, dalla data della sua approvazione da parte della Giunta Comunale.